

telefono	Via Santa Maria 6 091 935 21 50
fax	091 935 21 51
e-mail	info@bedano.ch
Funzionario incaricato	Milo Moghini
Telefono	091 935 21 50
e-mail	milo.moghini@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

REGOLAMENTO COMUNALE

per la distribuzione dell'acqua potabile



COMUNE DI BEDANO



Indice

Indice.....	2
1. Definizioni	5
2. Basi legali e note tecniche.....	6
3. Disposizioni generali	7
Art. 1 Costituzione	7
Art. 2 Scopo e campo di applicazione.....	7
Art. 3 Basi giuridiche	7
Art. 4 Organizzazione.....	8
Art. 5 Competenze del Consiglio comunale.....	8
Art. 6 Competenze del Municipio.....	8
Art. 7 Contabilità del servizio	9
Art. 8 Riversamento eccedenza di ricavi al comune.....	10
Art. 9 Copertura dei costi – Tasse d'utenza	10
Art. 10 Zona di distribuzione	10
Art. 11 Compiti del comune	10
Art. 12 Compiti del Comune delegabili ad un gestore tramite convenzione	11
4. Impianti di distribuzione	11
Art. 13 Piano generale acquedotto	11
Art. 14 Rete di distribuzione.....	11
Art. 15 Condotte di trasporto e condotte principali	11
Art. 16 Condotte di approvvigionamento.....	12
Art. 17 Costruzione	12
Art. 18 Idranti	12
Art. 19 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	12
Art. 20 Messa a terra.....	13
5. Allacciamenti	13
Art. 21 Domanda di allacciamento	13
Art. 22 Rifiuto di allacciamento.....	13
Art. 23 Tracciato e caratteristiche	14
Art. 24 Condizioni tecniche	14
Art. 25 Utilizzazione di proprietà private, servitù	14
Art. 26 Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsale.....	15
Art. 27 Proprietà dell'allacciamento e dorsale	15
Art. 28 Vetustà condotte	16
Art. 29 Sostituzione allacciamento e dorsale	16
Art. 30 Manutenzione allacciamento e dorsale	16
Art. 31 Modalità di intervento.....	16
Art. 32 Messa fuori esercizio	17
6. Installazioni interne.....	17
Art. 33 Esecuzione	17
Art. 34 Prescrizioni tecniche	17
Art. 35 Collaudo	18
Art. 36 Obblighi del titolare e dell'allacciamento	18
Art. 37 Pericolo di gelo	18
Art. 38 Dovere di informazione	18



Art. 39 Controlli	19
Art. 40 Responsabilità	19
Art. 41 Impianto di trattamento dell'acqua potabile	19
Art. 42 Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio	19
7. Fornitura dell'acqua	20
Art. 43 Principi	20
Art. 44 Obbligo di prelievo	20
Art. 45 Limitazione o sospensione della fornitura	20
Art. 46 Esclusione di responsabilità	21
Art. 47 Divieto di cessione dell'acqua	21
Art. 48 Prelievo abusivo	21
Art. 49 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	22
Art. 50 Disdetta dell'abbonamento	22
Art. 51 Ripristino dell'abbonamento	22
Art. 52 Limitazioni di portata per installazioni speciali	22
Art. 53 Piscine.....	23
Art. 54 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	23
Art. 55 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	23
Art. 56 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	234
8. Apparecchi di misura	24
Art. 57 Misura e lettura.....	24
Art. 58 Protezione dei dati personali, contatori intelligenti (smart meter) e telelettura	24
Art. 59 Proprietà e manutenzione	246
Art. 60 Ubicazione	26
Art. 61 Responsabilità	26
Art. 62 Prescrizioni tecniche	26
Art. 63 Contestazioni.....	26
Art. 64 Disfunzioni.....	27
Art. 65 Sotto-contatori	27
9. Finanziamento	278
Art. 66 Autonomia finanziaria	27
Art. 67 Determinazione delle tasse	28
Art. 68 Spese per le condotte di trasporto, principali e di approvvigionamento.....	28
10. Costi allacciamento	28
Art. 69 Allacciamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 70 Casistica e criteri di calcolo	289
Art. 71 Limiti minimi e massimi	28
Art. 72 Costi di posa degli allacciamenti	29
Art. 73 Spese di collaudo	30
Art. 74 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	29
Art. 75 Altri costi	30
Art. 76 Costi della dorsale	30
11. Tasse.....	30
Art. 77 Tassa di utilizzazione.....	30
Art. 78 Contributo di solidarietà	33
Art. 79 Fatturazione e acconti per costi di fornitura	33
Art. 80 Incasso ed esecuzione.....	33



12. Cauzioni.....	34
Art. 81 In generale	344
Art. 82 Deroghe	34
Art. 83 Importo e genere della cauzione.....	34
Art. 84 Inadempienza	34
Art. 85 Restituzione.....	34
Art. 86 Acquisizione cauzioni	355
13. Multe, contestazioni e procedure	35
Art. 87 Contravvenzioni	35
Art. 88 Contestazioni e procedure.....	35
14. Disposizioni transitorie e finali.....	36
Art. 89 Disposizioni incompatibili	36
Art. 90 Entrata in vigore	36



1. Definizioni

Abbonato	Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
Titolare dell'allacciamento	Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo.
Utente	Consumatore finale.
Acqua potabile	Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
Acqua greggia	Acqua che non ha beneficiato di trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità (non potabile).
Condotte di trasporto	Condotte che collegano tra di loro captazioni e impianti di potabilizzazione, serbatoi per l'acqua potabile e settori di distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze.
Condotte principali	Condotte di distribuzione principale in un settore di distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze.
Condotte di approvvigionamento	Condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
Condotte di allacciamento	Raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
Dorsale	Parte comune di un allacciamento che serve più stabili, prevalentemente su suolo privato (non in anello) e avente un diametro inferiore a 100 mm.
Gestore	Società di diritto privato o pubblico a cui è delegata la gestione del servizio.
Installazione interna	Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
Contatore	Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato
Idrante	Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
SVGW	Associazione per l'acqua, il gas e il calore.
Rivenditore	Ente pubblico, azienda distributrice o responsabile di una rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua.
Rete privata fuori zona edificabile	Insieme di condotte e/o dorsali situate fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore. Esse sono definite e autorizzate dal gestore.
Smart Meter	sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema del Comune



2. Basi legali e note tecniche

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.22
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 722.100
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110

2.2 Direttive della SVGW

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

2.3 Note tecniche della SVGW

- Nota tecnica, Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034)



3. Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione

- 1 Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Bedano, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
- 2 In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
- 3 Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
- 4 Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 5 Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni comunali è affidata, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato e dotata di personale proprio (in seguito Gestore). I suoi compiti sono definiti dall'art. 12.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con il Gestore, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- 2 Il Comune, tramite il Gestore, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
- 3 Il Comune sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà, progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 3 Basi giuridiche

- 1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune e per esso il Gestore, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- 3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.



Art. 4 Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio.

Art. 5 Competenze del Consiglio comunale

1

Il Consiglio comunale:

- a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i. approva il mandato di Gestione.

2

Per quanto non specificato sono applicabili le disposizioni della LOC.

Art. 6 Competenze del Municipio

1

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

2

Inoltre:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;



-
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
 - g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
 - h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
 - i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
 - j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
 - k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
 - l. sorveglia il Gestore nell'ambito del mandato di prestazioni;
 - m. esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono ad altri organi;
 - n. stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità;
 - o. garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno del Comune tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.

- 3 Il Municipio svolge le competenze delegate in base alle norme del Regolamento organico comunale.
- 4 Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia alle norme del Regolamento organico comunale.
- 5 Parte delle competenze possono essere delegate al Gestore tramite un mandato di prestazione.

Art. 7 Contabilità del servizio

Ai sensi del RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.



Art. 8 Riversamento eccedenza di ricavi al comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dal RG FCC.

Art. 9 Copertura dei costi – Tasse d'utenza

Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni secondo quanto indicato dal RG FCC.

Art. 10 Zona di distribuzione

- 1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
- 2 Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate a una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa secondo quanto stabilito dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 3 Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- 4 Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

Art. 11 Compiti del comune

- 1 Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e acqua greggia nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- 2 Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- 3 Il Comune può inoltre fornire acqua potabile e greggia ad altri enti di distribuzione secondo quanto disposto al Capitolo 7. Fornitura dell'acqua.



Art. 12 Compiti del Comune delegabili ad un gestore tramite convenzione

- Art. 12 ¹ Il Gestore, in presenza di una convenzione per l'affidamento di un mandato di prestazioni, provvede in particolare a:
- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli articoli 43 e 47).
- ² Il Gestore può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ³ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. Impianti di distribuzione

Art. 13 Piano generale acquedotto

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 14 Rete di distribuzione

- ¹ La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di approvvigionamento, come pure gli idranti.
- ² La classificazione delle condotte e degli impianti all'interno del comprensorio del sistema di approvvigionamento è di competenza del Comune – tramite il Gestore.

Art. 15 Condotte di trasporto e condotte principali

- ¹ Le condotte di trasporto (o adduttrici) sono condotte senza stacchi e portano l'acqua all'interno del settore di approvvigionamento. Le condotte principali alimentano le condotte di approvvigionamento. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
- ² Di regola, su queste condotte non possono essere eseguiti allacciamenti.



Art. 16 Condotte di approvvigionamento

Le condotte di approvvigionamento sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10 e servono alla distribuzione al dettaglio della zona di approvvigionamento. Da esse partono gli allacciamenti, le dorsali e gli stacchi agli idranti.

Art. 17 Costruzione

- 1 Il Comune, tramite il Gestore, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SVGW.
- 2 La costruzione degli impianti di distribuzione spetta al Comune.
- 3 Al Comune, tramite il Gestore, spetta la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione.

Art. 18 Idranti

- 1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con il Gestore, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Gestore della posa degli idranti.
- 2 Il Gestore, assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- 1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- 2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Gestore.
- 3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del gestore per impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- 4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base del presente regolamento.



Art. 20 Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
- ² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale o di approvvigionamento.
- ³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. Allacciamenti

Art. 21 Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Gestore tramite l'apposito formulario.
- ² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22 Rifiuto di allacciamento

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia o non possiedono omologazioni o certificazioni di conformità alla SVGW;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte o da persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore;
 - d. quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non sono dati i presupposti per l'allacciamento a una rete di distribuzione del Comune.
- ² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.



Art. 23 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Gestore tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24 Condizioni tecniche

- 1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- 2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- 3 In casi eccezionali, stabiliti dal Gestore, uno stabile può essere provvisto di più allacciamenti.
- 4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di approvvigionamento o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile alla condotta di approvvigionamento e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica, in un luogo sempre accessibile.

Art. 25 Utilizzazione di proprietà private, servitù

- 1 Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- 2 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune e al Gestore l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- 4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di



impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità.

5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. l'iscrizione a Registro fondiario.

6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

7 Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune e al Gestore prima dell'inizio dei lavori.

8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26 Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsale

1 L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso e l'eventuale dorsale, sono di regola realizzati dal Gestore. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da esso autorizzati.

2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 9. Finanziamento.

Art. 27 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1 Le parti di allacciamento e di dorsale su area pubblica, così come il dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta di approvvigionamento sono di proprietà del Comune.

2 La parte rimanente di allacciamento e di dorsale appartengono ai titolari degli stabili allacciati.

3 La dorsale fuori dalla zona edificabile, indipendentemente se su suolo pubblico o privato, è di regola da considerare di proprietà dei titolari degli allacciamenti.

4 Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi rivenditori.



Art. 28 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29 Sostituzione allacciamento e dorsale

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, secondo gli ambiti di competenza fissati dall'art.27, può intervenire direttamente o rispettivamente intimare al titolare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà della condotta;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. deterioramento accertato della condotta, tale da comprometterne la tenuta;
 - f. per altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari.
- ² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 9. Finanziamento.

Art. 30 Manutenzione allacciamento e dorsale

- ¹ Il Gestore può intervenire direttamente per la manutenzione puntuale dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari.
- ² I costi per gli interventi di manutenzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati al Capitolo 9. Finanziamento.

Art. 31 Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Gestore.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse all'intimazione di sostituzione o alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute in sua vece dal Comune per qualsiasi motivo, il Comune - tramite il Gestore -



può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32 Messa fuori esercizio

- 1 Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, il gestore provvede alla separazione fisica dalla condotta di approvvigionamento a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto dal Capitolo 9. Finanziamento.

6. Installazioni interne

Art. 33 Esecuzione

- 1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- 2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Gestore. Sono autorizzati in particolare gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34 Prescrizioni tecniche

- 1 Le installazioni interne devono essere eseguite, mantenute e regolarmente controllate secondo le regole dell'arte e lo stato della tecnica, conformemente alle specifiche Direttive e prescrizioni tecniche della SVGW e alle prescrizioni emanate dal Gestore.
- 2 Nell'ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma prima di qualsiasi deviazione, deve obbligatoriamente essere posato un sistema di protezione anti riflusso adeguato alle necessità e ai rischi, conforme alle direttive SVGW.
- 3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Gestore rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- 4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune entro un congruo termine.



-
- 5 Se entro tale termine il titolare non dà seguito a quanto richiesto, il Comune può far eseguire le trasformazioni o interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- 6 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35 Collaudo

- 1 Il Gestore o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- 2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Gestore si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- 3 Con il collaudo il Comune e il Gestore non si assumono alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- 4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 9. Finanziamento.

Art. 36 Obblighi del titolare e dell'allacciamento

- 1 Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38 Dovere di informazione

- 1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Gestore preventivamente e per iscritto.
- 2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
- 3 Tutti i costi che dovessero derivare al Comune e al Gestore dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.



Art. 39 Controlli

- 1 Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40 Responsabilità

- 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune e del Gestore per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- 2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41 Impianto di trattamento dell'acqua potabile

- 1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Gestore.
- 2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- 3 Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Art. 42 Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio

Entro due anni dall'intimazione da parte del Gestore, i titolari di allacciamenti fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo.



7. Fornitura dell'acqua

Art. 43 Principi

- 1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- 2 L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Gestore vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 45.
- 3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- 5 Il Gestore garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- 6 Il Comune e il Gestore non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
- 7 Il Comune e il Gestore non garantiscono la potabilità dell'acqua fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.

Art. 44 Obbligo di prelievo

- 1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- 2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- 3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- 4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 45 Limitazione o sospensione della fornitura

- 1 Il Gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;



- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune;
- h. Pericolo potenziale di danni a cose o persone o di contaminazione e inquinamento dell'acqua nella rete di distribuzione.

- 2 Il Gestore può, in particolare in caso di carenza di acqua, differenziare le limitazioni e i divieti d'uso in funzione della tipologia di utenti e delle utilizzazioni.
- 3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti. In caso di guasti e interventi urgenti e non programmati, il gestore non è tenuto a notificare con anticipo l'interruzione.

Art. 46 Esclusione di responsabilità

- 1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune e del Gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 45 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- 2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 47 Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 48 Prelievo abusivo

- 1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune o al Gestore.
- 2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;



- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
- e. non osservando le limitazioni e i divieti stabiliti dal gestore giusta l'art. 45.

3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13. Multe, contestazioni e procedure.

4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 49 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Gestore.

2 Il Gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 50 Disdetta dell'abbonamento

1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Gestore con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei rivenditori autorizzati.

2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Gestore effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

4 Trascorsi tre anni dalla disdetta, il gestore provvede alla messa fuori esercizio dell'allacciamento, secondo la procedura prevista dall'art. 32

Art. 51 Ripristino dell'abbonamento

1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Gestore con tre giorni lavorativi di preavviso.

2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52 Limitazioni di portata per installazioni speciali

Il Comune, tramite il Gestore, può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di



climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53 Piscine

- 1 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
- 2 Il Gestore può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di piscine.
- 3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- 4 L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore.

Art. 54 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- 1 La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione speciale tra utente e Comune.
- 2 Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.

Art. 55 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- 1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Gestore.
- 2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
- 3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

Art. 56 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

- 1 Il Comune, tramite il Gestore, può fornire acqua all'ingrosso a rivenditori.
- 2 Le condizioni di base della fornitura sono stabilite dal presente Regolamento.
- 3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
- 4 Per i rivenditori responsabili di reti private fuori zona edificabile si applicano le condizioni per la vendita al dettaglio.



8. Apparecchi di misura

Art. 57 Misura e lettura

- 1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Gestore, che ne assicura la lettura periodica.
- 2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Gestore.

Art. 58 Protezione dei dati personali, contatori intelligenti (smart meter) e telelettura

- 1 L'impiego di contatori dell'acqua in grado di registrare e di trasmettere al Comune, tramite moduli di comunicazione oppure contatori intelligenti dell'elettricità, i dati relativi al consumo idrico, è autorizzato.
- 2 Il trattamento delle seguenti categorie di dati personali è autorizzato:
 - a. flusso idrico effettivo e sua variazione nel tempo;
 - b. interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
 - c. direzione del flusso;
 - d. rilevamento acustico;
 - e. rottura del contatore;
 - f. manomissione del contatore;
 - g. temperatura
- 3 La raccolta e la trasmissione dei dati relativi al consumo idrico su base oraria è autorizzata. Frequenze maggiori sono ammesse, previo consenso espresso e informato dell'Utente dove necessario per erogare servizi supplementari.
- 4 I dati relativi al consumo possono essere trattati per le seguenti finalità:
 - a. fatturazione del consumo idrico e relativa contabilità;
 - b. fatturazione della tassa d'uso delle canalizzazioni;
 - c. gestione di mutazioni e trapassi contrattuali;
 - d. pianificazione delle risorse e degli investimenti, in particolare per ottimizzare i dimensionamenti degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acquedotto;
 - e. rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
 - f. adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo, nonché rilevamento di perdite sugli impianti dell'Utente.
- 5 I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end. Il Comune raccoglie e tratta i dati sul consumo idrico sotto pseudonimo e li conserva in maniera cifrata o con misure simili, sempreché vi sia la garanzia



della cifratura dei dati nella comunicazione. Il dato relativo al consumo può essere ricondotto a un Utente identificato solo nell'ambito di quanto necessario per il perseguimento delle finalità di trattamento di cui al cpv. 4 o in ossequio di un obbligo di legge.

- 6 Una volta conseguite le finalità in virtù delle quali sono stati raccolti, i dati relativi al consumo devono essere distrutti oppure anonimizzati. È riservata la conservazione dei dati in ossequio agli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge, in particolare in ambito contabile e finanziario.
- 7 Di principio, i dati personali relativi al consumo idrico non sono trasmessi a terzi. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dalla legge. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi, limitatamente a quanto strettamente necessario per adempiere alla richiesta, nel rispetto del diritto processuale e materiale applicabile.
- 8 Il Comune è autorizzato a delegare a terzi, mediante contratto scritto che contempli adeguate clausole di protezione dei dati personali, specifiche attività di trattamento di dati personali. I dati personali devono essere trattati in Svizzera.
- 9 Il Comune garantisce, l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e organizzative corrispondenti allo stato della tecnica, all'entità del trattamento dei dati, come pure ai rischi per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate. Devono inoltre essere limitati gli accessi ai dati all'interno del Comune tramite credenziali di accesso personalizzate. Gli accessi ai dati personali devono essere verbalizzati. È vietato l'impiego di sistemi di misurazione intelligenti che non abbiano superato una verifica della sicurezza dei dati.
- 10 Il Gestore subentra nella posizione del Comune in relazione a tutti i trattamenti di dati necessari nell'ambito della gestione delle infrastrutture e dei beni aziendali, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso ai dati di consumo dell'Utente da parte del personale addetto. È data facoltà al Gestore di delegare a terzi specifiche attività di trattamento di dati personali mediante contratto scritto. Gli accordi dovranno contemplare adeguate clausole di protezione dei dati personali, i quali dovranno essere trattati in Svizzera.
- 11 Per aspetti della misurazione intelligente del consumo idrico che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) con il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).



Art. 59 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Gestore, che ne garantisce la manutenzione e la sostituzione a proprie spese secondo le regole del settore.

Art. 60 Ubicazione

- 1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Gestore, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola, fuori dal locale riscaldamento e deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- 3 Le nuove costruzioni o ristrutturazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve confermarsi a sue spese a seguire le disposizioni del Gestore.

Art. 61 Responsabilità

- 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- 2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 62 Prescrizioni tecniche

- 1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SVGW ed eventuali disposizioni interne del Gestore.
- 2 In caso di inosservanza si applica l'art. 35 del presente regolamento.

Art. 63 Contestazioni

- 1 Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Gestore e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- 2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di tolleranza (per contatore in esercizio: +/- 10% alla portata Q1 e +/- 4% alle portate Q2 e Q3), tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.



Art. 64 Disfunzioni

- 1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Gestore.
- 2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione, ammesso che in tale periodo la misurazione sia stata corretta. In caso di assenza di informazioni e dati affidabili, il consumo viene definito dal gestore in base alla tipologia di utenza o ai consumi di riferimento pro capite indicati dalla SVGW.
- 3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- 4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- 5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 65 Sotto-contatori

- 1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 2 Il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

9. Finanziamento

Art. 66 Autonomia finanziaria

- 1 Il servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
- 2 Il finanziamento del servizio è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di migliona.



-
- 3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
- 4 I rapporti finanziari ed economici tra il Comune e il Gestore sono disciplinati dal mandato di prestazione.

Art. 67 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 68 Spese per le condotte di trasporto, principali e di approvvigionamento

Le spese di posa delle condotte di trasporto, principali e di approvvigionamento vengono sopportate di regola dal Comune.

10. Costi allacciamento

Art. 69 Allacciamento

- 1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
- a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
- 2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa delle condotte di approvvigionamento.
- 3 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 70 Casistica e criteri di calcolo

- 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
- 2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SVGW.

Art. 71 Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.



Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro esterno (polietilene) [mm]	Diametro Interno (ghisa duttile) [mm]	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
32		600.00	1'200.00
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		2'400.00	4'800.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	5'000.00	10'000.00
110		7'500.00	15'000.00
125	100	9'600.00	19'000.00
140		12'000.00	24'000.00
160		15'000.00	30'000.00
180	150	20'000.00	40'000.00
200		24'000.00	48'000.00
225		32'000.00	64'000.00
250	200	39'000.00	78'000.00

Art. 72 Costi di posa degli allacciamenti

- ¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Gestore.
- ² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Gestore. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 73 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Gestore e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 74 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ Il Gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.



-
- 2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Gestore provvede all'emissione della relativa fattura.
 - 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Gestore ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
 - 4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 75 Altri costi

- 1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Gestore.
- 2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 69 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
- 3 I costi di manutenzione dell'allacciamento sono posti a carico del proprietario della parte interessata secondo quanto definito dall'art. 27.

Art. 76 Costi della dorsale

- 1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento o secondo eventuali altri accordi tra i proprietari.
- 2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- 3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.
- 4 I costi per gli interventi di manutenzione delle dorsali in zona edificabile sono a carico del Comune, mentre quelli di manutenzione sulle dorsali fuori zona edificabile sono integralmente posti a carico dei titolari degli allacciamenti.

11. Tasse

Art. 77 Tassa di utilizzazione

- 1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:



- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base annua e da una tassa di consumo (tabelle A e B);
- per il consumo generato da impianti di consumo costante (tariffa FS) e per il consumo temporaneo con prelievo da idranti (tariffa FT), da una tassa forfetaria (tabella C);
- per il consumo di acqua fuori zona edificabile, fino alla posa di un contatore, da una tassa forfetaria (tabella D, tariffa FF).

2 Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

3 Gli importi che seguono sono da intendere Iva esclusa.

4 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

A: Tassa base annua

CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore Qn*	CHF/m³/h	20.00	120.00
CT	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore Qn*	CHF/m³/h	40.00	240.00

* Per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn, conformemente alla seguente tabella di corrispondenza, con i valori della direttiva MID (Measurement Instruments Directive)

Diametro nominale [mm]	Q3 [m³/h] (MID)	Qn [m³/h]
15	2.5	1.5
20	4.0	2.5
25	6.3	3.5
32	10.0	6.0
40	16.0	10.0
50	25.0	15.0

B: Tassa di consumo¹

Tipo di acqua	Vendita	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Al dettaglio	CHF/m³	0.80	2.00
Acqua greggia	Al dettaglio	CHF/m³	0.75	1.90

¹ Modificato secondo decisione SEL 8073 del 30 settembre 2025



Acqua potabile	All'ingrosso (enti pubblici)	CHF/m³	0.75	2.00
----------------	------------------------------	--------	------	------

C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Osservazioni
FS	Standard per impianti a consumo costante (es. fontane)	In base alla portata massima limitata da un diaframma	CHF/l/ min/ anno	450.00	900.00	
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo)	CHF/giorno	20.00 4.00 2.00 1.00	40.00 8.00 4.00 2.00	i primi 7 giorni i succ. 23 giorni i succ. 60 giorni i succ. Giorni



D: Tassa forfetaria fuori zona edificabile in assenza di contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Osservazioni
FF	Acqua potabile FZ	In base al numero di rubinetti	CHF/ rubinetti / anno	100.00 20.00	200.00 40.00	Tassa base e primo rubinetto Successivi rubinetti
FFg	Acqua greggia FZ	In base al numero di rubinetti	CHF/ rubinetti / anno	95.00 18.00	190.00 38.00	Tassa base e primo rubinetto Successivi rubinetti

Art. 78 Contributo di solidarietà

- 1 Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo ammonta a 1 cts/m³ e viene prelevato per le categorie CS e CT.

Il Gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 79 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- 1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Gestore.
- 2 Il Gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- 3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 80 Incasso ed esecuzione

- 1 Il Comune, tramite il Gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- 2 Il Comune, tramite il Gestore, ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune o per il Gestore è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.



12. Cauzioni

Art. 81 In generale

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
- ³ Devono inoltre versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune o per il Gestore;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Gestore;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
- ⁴ Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.

Art. 82 Deroghe

Il Gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 83 Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
- ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fidejussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) dell'8 novembre 1934.

Art. 84 Inadempienza

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 85 Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.



-
- 2 Il Gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 86 Acquisizione cauzioni

- 1 Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Gestore a dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
- 2 Decorso tale termine, il Gestore provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
- 3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Gestore corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

13. Multe, contestazioni e procedure

Art. 87 Contravvenzioni

- 1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Gestore, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo la Legge Organica Comunale.
- 2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa.
- 3 Il Gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Gestore per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 88 Contestazioni e procedure

- 1 Le contestazioni contro le decisioni del Gestore devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni dalla ricezione.
- 2 Contro la presa di posizione del Gestore è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- 3 Contro le decisioni del Municipio sono dati i rimedi di diritto previsti dalla legge. Gli stessi devono essere indicati nella decisione.
- 4 Restano riservati i giudizi della SVGW per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.



14. Disposizioni transitorie e finali

Art. 89 Disposizioni incompatibili

Il presente Regolamento sospende il Regolamento comunale per l'erogazione dell'acqua potabile del 1.1.2009 e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 90 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Approvato con:

- Risoluzione municipale no. 377 del 28 aprile 2025;
- Risoluzione del Consiglio comunale del 2 giugno 2025;
- Risoluzione SEL 8073 del 30 settembre 2025;
- Ordinanza municipale del 15 ottobre 2025.

